

Il registro elettronico: considerazioni

di Fabio Scrimatore

Il professore di fisica del liceo scientifico cittadino non si spiegava come mai avesse potuto dare un imprevedibile 6 ad uno dei suoi meno impegnati alunni. Lo studente aveva sempre mostrato un men che scarso interesse per la scienza cara a Carlo Rubbia, sicché quel 6 poteva essere frutto di qualche distrazione del professore. In verità i professori di fisica, forse più ancora dei colleghi di matematica, riescono facilmente a concentrarsi in modo tanto intenso nell'analizzare le diverse componenti di un problema, da riuscire ad isolarsi di fatto dalla percezione diretta della realtà circostante. Sappiamo che Isaac Newton usciva in pigiama per le strade di Woolsthorpe, il tranquillo suo paese natale.

Qualcosa del genere era capitata al nostro professore di fisica, il quale aveva inserito la sua password nel computer della classe, mentre gli era accanto lo studente appena interrogato. Costui aveva ben memorizzato la password del professore e ne aveva fatto buon uso, accedendo al registro elettronico del professore e sostituendo il 4 con un più tranquillizzante 6.

Forse la soluzione adottata da quella scuola, per consentire ai professori la gestione del registro elettronico, non era la migliore. In molti istituti, in realtà, i Dirigenti scolastici sono riusciti ad ottenere, dai vari PON o da altre fonti, i finanziamenti necessari per dotare ogni aula ed ogni laboratorio della L.I.M., il cui computer viene utilizzato per la gestione del registro elettronico. E questo era il caso che si sta esaminando ora. In altre scuole i Dirigenti hanno utilizzato economie per acquistare dei tablet, che hanno assegnato ai professori. Al medesimo scopo e con gli stessi accorgimenti finanziari sono stati utilizzati anche degli efficienti smartphone.

L'impiego del computer della L.I.M. è il meno indicato per la gestione del registro elettro-

nico perché, se il docente che se ne sia servito per annotare gli assenti o l'unità didattica da trattare nella sua ora, per mera distrazione, si allontani dall'aula per qualche attimo, senza curarsi di uscire dall'area informatica del registro elettronico, qualche intraprendente studente potrà anche tentare di violare la riservatezza dello stesso registro, a danno della privacy del docente e, soprattutto, a suo proprio vantaggio.

Da buon informatico, comunque, il professore di fisica pensò di correre ai ripari, prima ancora di proporre l'avvio del doveroso procedimento disciplinare a carico dell'indiscreto studente, impegnandosi nella ricerca di un sistema che potesse rispondere adeguatamente all' indefettibile esigenza di sicurezza dei dati del registro del professore. Sapeva bene, il docente, che il ben noto Codice dell'Amministrazione Digitale, che è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale con il Decreto legislativo n. 82, del 2005, pretende che qualunque documento informatico, quindi anche il registro del professore, debba possedere oggettive caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità, per aver pieno valore legale.

In verità, il professore non poteva non prendere atto che è abbastanza difficile riuscire a trovare un mezzo tecnico, o qualche serie di efficienti algoritmi, che possano eliminare gli effetti d'una malaugurata distrazione. Qualunque codice d'accesso, qualsivoglia complicatissima password, in realtà, può rivelarsi inefficace se il suo titolare li lasci incustoditi per un attimo.

Certo, in primo luogo, bisognerebbe ricorrere a semplici forme di cautela anti-distrazione. Per esempio, sarebbe bene cambiare spesso la password d'accesso al registro, posseduta dal docente, come facevano un tempo le nazioni belligeranti, che mutavano sistematicamente i

cifrari segreti, con i quali gli stati maggiori comunicavano con le unità combattenti. Potrebbe essere utile anche comporre delle password molto lunghe, a struttura alfa-numerica, composta da 20 lettere-numeri, alternando lettere maiuscole a minuscole in sequenze poco comuni, magari interframmezandovi virgole, punti esclamativi o interrogativi ed altri segni di interpunzione o qualcuno dei tanti simboli che sono presenti nelle specifiche icone di word. Sarebbe anche consigliabile che le password non contenessero informazioni personali. Sono metodi, questi, che potrebbero ridurre, anche sensibilmente, i rischi di sicurezza, di integrità e di immutabilità del registro del professore, ma resterebbe sempre la paura che tali rischi non svanissero del tutto. Ci potrà sempre essere un genio dell'informatica che riuscirà a far breccia nel registro, allo stesso modo in cui Alan Turing fece fortunata breccia nell'impenetrabile codice *Enigma*, con il quale l'Ammiraglio Dönitz informava gli U-boot sulle le rotte dei mercantili statunitensi che solcavano l'Atlantico verso le isole del Regno Unito.

La stessa firma digitale, che conferisce al registro del professore la massima validità probatoria, anche in sede giurisdizionale, non presenta profili di assoluta sicurezza, dal momento che persino un particolare tipo di firma elettronica avanzata, che è basato su d'un certificato qualificato e su d'un sistema di chiavi crittografiche, delle quali una è pubblica e l'altra privata, correlate fra di loro, può subire effetti distorsivi quando nella relazione operativa funzionale riesce ad inserirsi il cavallo di Troia della distrazione o quello, ancor più grave, dell'intrusione illecita.

Se poi si volesse ricorrere a qualche espediente crittografico iper-sofisticato, basterebbe plagiare i metodi che utilizzano le banche, basati sul tempo di attesa; sono sistemi che bloccano l'accesso dopo che sia trascorso infruttuosamente un numero limitato di secondi d'attesa, senza che l'operatore esterno sia riuscito ad introdurre la password. Quando ciò avviene, il cliente della banca dovrà farsi dare una nuova password. Ma sono sistemi, questi, che mal si adottano alla gestione del registro del professore, anche per i diversi livelli di approccio ai metodi digitali propri della vasta platea del personale scolastico e della ben più ampia sfera che comprende i genitori degli studenti.

Tanto vale per quel che riguarda i profili dell'autenticità dei dati che si inseriscono nel registro del professore.

Vi è, poi, da soddisfare la non meno importante esigenza di riservatezza dei dati dei singoli studenti, ai quali non potrà essere consentito l'accesso a persone diverse dai genitori del singolo alunno. E' un profilo, questo, che riguarda le modalità con le quali si acquisiscono le password dei

genitori, per le quali valgono le medesime cautele precedentemente indicate.

Vi è poi, un ulteriore profilo del problema in esame, corrispondente all'esigenza che non si consenta la modifica dei dati inseriti dal docente in tempi successivi da parte dello stesso docente.

A tal fine, si è potuto rilevare che la maggior parte dei programmi di gestione del registro elettronico, offerti alle scuole dalle agenzie fornitrici di programmi applicativi del registro digitale, assicura l'archiviazione quotidiana dei dati riportati dal professore sul registro. Un tale sistema, però, per la sua oggettiva efficacia, è visto da alcuni, discreti settori del corpo docente come il fumo negli occhi, perché l'impossibilità di modificare nei giorni successivi le annotazioni e i voti, che sono stati apposti sul registro del professore nei giorni delle interrogazioni o in quello delle revisioni degli elaborati degli studenti, non consente che il professore stesso possa correggere quei dati neppure se lo ritenga necessario in virtù di un intervenuto ripensamento. La prassi scolastica non ignora del tutto casi in cui, *melius re perpensa*, il professore ritiene di dover modificare, per convincenti esigenze di equità, la valutazione espressa a conclusione dell'interrogazione del giorno precedente. Le alterne vicende delle relazioni professore-classe non possono escludere tali ripensamenti.

Se, poi, si esamina con un po' d'attenzione il problema di cui si scrive, potrà riconoscersi agevolmente che l'impossibilità di modificare il voto assegnato allo studente, subito dopo la conclusione dell'interrogazione, è anche conseguenza diretta della facoltà di accesso ai voti, riportati tempestivamente sul registro del professore, che i sistemi adottati debbono garantire ad ogni genitore, come ad ogni studente. Se alle 18 del pomeriggio del lunedì il genitore ha potuto leggere on line sul registro del professore il voto di 6 decimi, assegnato in fisica al figlio, non sarebbe ammissibile che lo stesso genitore, un altro giorno, vedesse sostituito quel voto con un 5. Salvo che, ovviamente, la scuola non si sentisse obbligata a comunicare tempestivamente l'avvenuta, quanto giustificata, variazione del voto assegnato.

La complessità del problema suggeriva al professore di fisica di chiedersi se i desiderati requisiti di integrità, sicurezza ed immutabilità fossero garantiti dal formato cartaceo del registro del professore, più di quanto quei requisiti siano oggi assicurati dall'omologo registro elettronico.

Un dato è certo: non vi può essere intraprendenza di studente che abbia consentito di cancellare impunemente un 4 in fisica, scritto dal professore con la sua penna a sfera; lo studente avrà potuto magari scrivere in un'altra casella del registro cartaceo un 6, o un 7; ma tale annotazione probabilmente sarà apparsa sospetta al pro-

fessore per una delle tante ragioni che rendono perspicace la professione docente in aula.

La realtà attuale impone, comunque, l'adozione generalizzata del registro elettronico al professore, nonostante i dubbi e le incertezze che la stessa Amministrazione centrale ha manifestato sin dal tempo in cui il Parlamento ha avviato l'inarrestabile processo di dematerializzazione delle procedure scolastiche.

La riflessione del professore di fisica lo riportò all'estate del 2012, quando il Governo avvertì la necessità e l'urgenza di disporre, con atto di legge, l'avvio, già dal 1° settembre successivo, del programma di digitalizzazione del sistema scolastico nazionale, comprendendovi la procedura della presentazione delle domande di iscrizione on line, la redazione della pagella in formato elettronico e la sua consegna alle famiglie e, infine, l'adozione del registro elettronico, disponibile on line anche per le famiglie. Il futuro avanzava pure per l'amministrazione pubblica, come aveva dimostrato anche il divieto, imposto agli uffici pubblici con il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) del 2005, di utilizzare il fax nelle comunicazioni formali.

Un programma che appariva ambizioso e che, in verità, non trovò ostacoli di sorta per quel che riguarda le iscrizioni on line alle classi iniziali dei corsi di studio, alle quali le famiglie sono riuscite ad adattarsi senza difficoltà alcuna, grazie anche alla ferma determinazione ministeriale, che ha generato un più che efficace sistema di acquisizione delle predette domande.

Con non pari efficacia, però, è stato attuato il programma di digitalizzazione del registro elettronico, soprattutto, pensava il professore di fisica, perché il Ministero non ha saputo, o non ha voluto impertire precise disposizioni.

Eppure, Governo e Parlamento avevano posto al Ministero il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-legge n. 95/2012 – la Legge di conversione ha il numero 135 e la data del 7 agosto 2012 – perché i dirigenti di Trastevere emanassero un *Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie*.

Ma sino ad oggi nessuno ha visto quel Piano. Né i vertici ministeriali hanno manifestato alcuna resipiscenza al riguardo, forti della prassi, a sua volta confortata dalle tendenze di ermeneutica giudica nazionale sempre più bizantineggianti, che ha introdotto la singolare idea del *termine ordinatorio*, quale elegante mezzo giuridico che legittima il ritardo nell'adempimento di termini esplicitamente fissati dalle norme. Se la legge non dice espressamente che un termine è *perentorio*, signi-

fica che tale termine deve intendersi ordinatorio, cioè meramente orientativo. Così ora si sostiene autorevolmente.

L'unico effetto che quel termine ordinatorio ha prodotto sino ad oggi è stata una semplice circolare, la numero 1682/U del 3 ottobre 2012, con la quale il Ministero si è limitato ad affermare che l'anno 2012/13, primo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto-legge, doveva essere inteso come un sereno periodo di transizione, che le scuole avrebbero potuto utilizzare per riversare liberamente le loro attenzioni sul mercato dell'offerta dei prodotti digitali. Da parte sua, il Ministero aveva assicurato d'aver concluso, o quasi, un accordo, aperto a tutti i fornitori di software utili per la gestione delle attività delle segreterie amministrative e didattiche delle scuole, accordo, questo, che era stato stipulato per far sì che i sistemi di gestione, compresi quelli diretti all'informatizzazione del registro elettronico del professore, assicurassero la migrazione dei dati delle singole scuole verso il sistema informativo centrale.

Si è concluso l'anno di transizione, pensava il professore di fisica; si sono conclusi anche i due anni successivi, il 2013/14 ed il 2014/15, ed il Piano di dematerializzazione, voluto dal comma 31 dell'art. 7 del Decreto-legge n. 95/2012, non è stato ancora predisposto; ma ormai i Dirigenti ed i docenti lo attendono come un novello Godot. Perché quel Piano non è più necessario, pensava il professore di fisica. Ormai una buona percentuale delle scuole sembra che si sia dotata di un proprio sistema autonomo di registro elettronico.

Non mancano istituti che ancora non hanno assunto una decisione definitiva al riguardo e, nel frattempo, continuano a servirsi del tradizionale registro cartaceo, autogiustificando il loro temporeggiare con l'incerta argomentazione che l'obbligatorietà dell'adozione del registro continuerebbe ad essere subordinata alla emissione del l'improbabile *Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie*.

Alcuni istituti, in verità, non hanno avuto ancora la possibilità finanziaria per dotarsi dell'indispensabile hardware; ci si riferisce ad istituti che hanno oltre 1000 alunni, distribuiti in 40 – 50 classi, per dotare le quali di computer e di tablet e per acquistare i necessari programmi applicativi, forniti delle immancabili caratteristiche che assicurino la trasferibilità dei dati al sistema centrale del Ministero, non è agevole reperire i fondi necessari.

Forse, la segnalata inerzia con la quale il Ministero ha mostrato il suo non eccessivo interesse ad impostare in forma omogenea sul territorio il sistema di gestione del registro elettronico

potrebbe richiamare alla mente degli studenti di filosofia il principio dell'eterogenesi dei fini, secondo il quale non è raro nella storia delle vicende umane che, ad azioni intenzionali, seguano conseguenze non intenzionali; il che è come dire che le azioni umane possono far conseguire fini diversi da quelli che colui il quale compie l'azione stessa si era proposto di raggiungere. Il professore di fisica non credeva proprio che il silenzio del Ministero su detto registro fosse stato originato dalla volontà di viale Trastevere di aiutare le scuole ad esprimere in piena autonomia la loro libertà di impresa nella istituzionalizzazione del registro elettronico.

E' certo, comunque, che la spinta all'auto-determinazione, data inavvertitamente alle singole scuole dal silenzio del Ministero nel processo di dematerializzazione del registro del professore, ha consentito che si affievolissero, quasi sino ad annullarsi del tutto, le perplessità che, con il supporto discreto di taluni sindacati, erano sorte sulla obbligatorietà dell'adozione del registro elettronico sin dall'anno scolastico 2012/13.

Non son mancati pareri che suggerivano di non dar corso all'adozione del registro elettronico in attesa che il Garante della Privacy facesse conoscere le sue determinazioni al riguardo. In verità, la predetta Autorità indipendente aveva già fatto conoscere che l'ordinamento prevede che il Garante dia il suo *parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei reguisti on line ed alla consultazione della pagella via web*. Appare quindi chiaro che l'obbligo di chiedere il parere del Garante non grava sulle singole scuole, ma soltanto sul Miur, il quale deve richiedere tale parere prima di emanare i già citato *Piano per la dematerializzazione*. Ai Dirigenti scolastici resta soltanto l'obbligo di tener conto dell'auspicio, espresso dal Garante in attesa del Piano, che le scuole *adottino adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati*.

Ciò detto e premettendo cautelativamente, come usano fare gli avvocati in tribunale, l'espressione *absit injuria verbis*, si esprime una sommessa riserva sulla validità dell'iniziativa, rilevata proprio marginalmente in talune realtà scolastiche, che ha condotto all'adozione del registro elettronico e, parallelamente, al mantenimento del registro cartaceo. Si potrebbe condividere senza riserva una tale iniziativa se fosse stata adottata, per esempio, nell'anno scolastico 2012/13, anno che lo stesso Ministero ha definito *di transizione*; la transizione ben si sarebbe rivelata compatibile con una sorta di sperimentazione del...doppio binario. Sarebbe stata una buona forma di auto-aggiornamento, che avrebbe consentito al corpo docente di adattare progressivamente la tradizionale procedura di gestione cartacea alla innovativa procedura informatizzata. Al di là di questa ipotesi, non si ravvisano ragioni che possano giustificare il doppio

onere, imposto ai docenti, di gestire due formati dello stesso registro.

Si pensa che la gran parte dei Collegi dei docenti ha affrontato con professionalità il processo di auto-aggiornamento, che è stato subito avviato per dotare tutti gli insegnanti delle abilità personali necessarie per la gestione del registro elettronico, anche i professori titolari delle discipline umanistiche, che possono sentirsi distanti dalle inclinazioni verso le tecnologie informatiche più di quanto lo siano i loro colleghi di discipline scientifiche.

Il dovere di acquisire non episodicamente, ma con sistematicità, le procedure di gestione del registro del professore sarà stato progressivamente avvertito dagli insegnanti più come un autonomo arricchimento della loro professionalità didattica, che come adempimento di un obbligo imposto da norme giuridiche vincolanti. E' un orientamento, questo, che sarà verosimilmente subentrato nella sensibilità del corpo docente come espressione della volontà di intensificazione del rapporto di cooperazione educativa scuola-famiglia. La possibilità, offerta ai genitori, di seguire quotidianamente gli esiti della partecipazione dei figli alle attività didattiche d'aula e di laboratorio, conoscendone con continuità i risultati in termini di apprendimento e di comportamento, è un fattore che contribuisce alla qualità dello stile di vita che si avverte nella scuola, anche grazie alla trasparenza dei metodi di valutazione del rendimento degli alunni, assicurata dal registro elettronico, i cui dati, numerici e descrittivi, sono resi disponibili con continuità, anche nel contesto della singola famiglia.

E' fuor d'ogni dubbio che l'amplessima platea di informazioni, che gli insegnanti comunicano in tempo reale alle famiglie con il registro elettronico, può rappresentare un supporto di non scarso rilievo al miglioramento del grado di efficacia degli apprendimenti, perché consente ai genitori, oltre che agli stessi alunni, di conoscere se vi siano aspetti del modo d'essere in aula dei figli pregiudizievoli al conseguimento degli obiettivi programmati. Non vi è genitore che resterebbe indifferente se, nel riquadro del registro del professore riservato al profilo globale del discente, leggesse, giorno dopo giorno, che il figlio si distrae spesso in aula, tenendo gli occhi sotto il piano del banco, rivolti probabilmente ai luccicanti led del telefonino. Probabilmente, tale supposta non indifferenza della famiglia produrrebbe adeguati interventi correttivi.

Se paragonassero le informazioni consentite al tempo del registro cartaceo con quelle cui possono accedere oggi elettronicamente, i genitori dovrebbero essere ben felici dell'avvenuta introduzione del nuovo modello digitale. Con un semplice click, rifletteva il professore di fisica,

oggi padri e madri possono conoscere se il figlio sia giunto tempestivamente in classe, se abbia ricevuto qualche nota di demerito o, all'opposto, se abbia assunto comportamenti non consoni. Laddove, in altri tempi, le famiglie potevano conoscere soltanto i voti assegnati alle interrogazioni ed agli elaborati, o ricevere informazioni sul comportamento, nel corso dei non frequenti incontri pomeridiani scuola-famiglia, o in occasione dell'ora settimanale di ricevimento, in cui, per tradizione scolastica mai legalizzata, l'insegnante resta a disposizione delle famiglie.

E' altrettanto fuor di dubbio, poi, ammetteva il professore di fisica, che l'adozione del registro del professore può generare effetti non previsti dal suo ideatore, specialmente in quelle scuole localizzate in edifici alquanto angusti, nei quali l'aula può riflettere nelle sue dinamiche relazionali non molto apprezzabili gli effetti dell'emulazione competitiva che è propria di talune sfere di vita sociale di centri cittadini autoreferenziali.

Inoltre, la facile comunicabilità delle password d'accesso al registro elettronico fra i genitori può consentire agli stessi di vulnerare la riservatezza dei dati dello studente della famiglia vicina, permettendo di conoscere i voti assegnati dai professori al compagno di classe del figlio. La comparazione che ne consegue tra i voti riportati dagli studenti della stessa classe ha potuto indurre talvolta i genitori a forme di rimostranza nei riguardi del docente interessato, il quale si è poi visto trascinare onerosamente sul banco degli convenuti davanti al giudice amministrativo, per presunti atteggiamenti di diversità di trattamento in casi analoghi.

Sunt lacrimae rerum, pensava virgilianamente il professore di fisica; anche i progressi compiuti nelle relazioni scuola-famiglia possono assumere profili indesiderati; ma tutto ciò non è colpa del progresso della tecnica informatica; semmai, lo sarà del non buon uso che si può far della tecnica.

Le implicanze meno note dell'introduzione del registro elettronico del professore sono quelle che lambiscono le funzioni che il Consiglio di classe è chiamato ad esplicare nelle sedute degli scrutini, non tanto di quelli intermedi, quanto degli scrutini finali, nei quali si decide dell'ammissione alla classe successiva.

Non mancano ricordi di esperienze di Consigli di classe, riuniti per gli scrutini finali, i cui componenti si son visti pazientemente trattenere dal Preside, come Ulisse da Calipso in Ogigia, in sedute anche notturne, per risolvere difformità di valutazione dei meriti e demeriti degli studenti. Molte volte le decisioni finali dello scrutinio sono state espresse con deliberazione di promozione anche nei riguardi di alunni che presentavano una

o più insufficienze, deliberazione, questa, assunta spesso a maggioranza dei voti e, qualche volta, con determinata opposizione dell'insegnante di una disciplina che aveva proposto un voto di netta insufficienza.

Considerato che l'ammissione alla classe successiva può essere deliberata soltanto in presenza di soli voti di sufficienza, quand'era in uso il registro cartaceo, il professore di greco si sentiva spesso in obbligo di modificare la sua originaria proposta di voto di 4 decimi, sovrapponendo a tale infausta cifra un 6 e, corrispondentemente, nel verbale del Consiglio di classe il segretario doveva dare atto, con una sorta di motivazione sintetica, che, per deliberazione consiliare, la proposta di voto di insufficienza del docente di greco non era stata accolta dalla maggioranza dei votanti. Tale maggioranza avrà votato per la promozione dello studente, riconoscendo fideisticamente che le carenze manifestate non avrebbero precluso all'alunno di recuperare, nel corso dell'anno scolastico successivo, gli obiettivi di apprendimento che non era riuscito a conseguire nell'anno scolastico che stava per concludersi.

L'adozione del registro elettronico richiede che, in situazioni analoghe, tutt'altro che rare a ripresentarsi nella prima decade di giugno, i componenti del Consiglio di classe tengano conto che, allo stato dell'arte, non vi è possibilità di disattendere la ben nota disposizione dell'art. 79 del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, la quale pretende che si distingua la proposta di voto dal voto definitivo. Lo scrutinio dello studente Caio Semprio potrà avere inizio con la proposta del voto in greco, che l'insegnante di questa disciplina dovrà avanzare ai colleghi; costui, poi, dovrà esprimere la proposta premettendole un giudizio brevemente motivato, giudizio che dovrà essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici.

Osservava il docente di fisica, al quale è riferita questa modesta trattazione, che il registro elettronico non consente molte possibilità discrezionali al professore di greco - come a tutti gli altri suoi colleghi del Consiglio di classe -, nel senso che l'insegnante dovrà avanzare una proposta di voto che, per, essere logica, non potrà che corrispondere alla media dei voti riportati dallo studente nelle interrogazioni e nei compiti scritti o grafici, così come tali voti appaiono trascritti sul registro elettronico. Il che rende la procedura dello scrutinio un'operazione meramente aritmetica che, almeno in un'ipotetica fase prodromica, potrebbe essere, paradossalmente, affidata ad un programma informatico.

Questa conclusione non limita affatto il potere, che l' art. 79 del citato Regio decreto del 1925 assegna al Consiglio di classe, di trasformare la proposta di voto, espressa dal singolo docente,

in voto definitivo; il predetto articolo non limita il potere del Consiglio, ma lo circoscrive decisamente in ben precisi confini di legalità, nel senso che la deliberazione del Consiglio, di elevare da 4 a 6 decimi il voto in greco del poco impegnato studente, dovrà apparire con chiarezza come la conclusione d'una sorta di argomentazione logica, e non come un'anodina formula assolutoria, priva d'ogni concretezza ed applicabile ad ogni altro studente classificato con voti inferiori al 6.

Le argomentazioni appena esposte permettono di ritenere che le procedure basate su software digitali stiano proiettando la scuola verso la spersonalizzazione delle valutazioni e, in definitiva, verso l'oggettivazione delle relazioni su cui si fondano gli apprendimenti scolastici. E' quel che è già in atto nelle aule accademiche, nelle quali il voto di laurea può essere agevolmente previsto dal laureando, prima ancora che egli discuta la tesi di laurea, dal momento che i regolamenti didattici degli atenei ormai hanno oggettivizzato i processi di valutazione, quantificando in cifre il curriculum dello studente.

Ed a proposito dell' inarrestabile processo che tenta di assicurare al registro del professore completezza e fedeltà di rappresentazione della situazione educativa degli alunni, il professore di fisica - al quale il redattore di queste pagine porge lo stesso aiuto espressivo che Aronne offrì nel Sinai al fratello Mosè - si è chiesto se sia giusto trascrivere il voto delle interrogazioni degli alunni nell'immediatezza dell'interrogazione stessa, oppure se vi possa provvedere in tempi successivi.

La natura di documento pubblico, che va riconosciuta al registro del professore, esige che il voto dell'interrogazione sia trascritto almeno lo stesso giorno in cui avviene l'interrogazione stessa. Lo esige anche l'obbligo di trasparenza che incombe sulla scuola, i cui professori debbono informare con tempestività tanto gli studenti, quanto le famiglie dei progressi, come pure dei regressi, che gli alunni compiono nel tempo. La conoscenza tempestiva degli esiti della valutazione del merito, così come di quella del comportamento, che il professore esprime nei riguardi degli studenti, può assicurare efficacia alla funzione formativa che la medesima valutazione deve avere nel corso dello svolgimento delle unità didattiche programmate e realizzate dall'insegnante. Anche i genitori sanno bene che se l'insegnante di fisica non aiuta lo studente a rendersi conto di non essere riuscito ad assimilare perfettamente il concetto di inerzia, sarà molto improbabile che lo stesso studente potrà comprendere l'equivalenza che sussiste fra la forza inerziale e la forza di attrazione gravitazionale.

Diventa corollario della precedente domanda la richiesta che si stabilisca il tempo in cui il professore deve trascrivere sul suo registro i voti che assegna agli elaborati redatti per iscritto

in classe dagli studenti. Il fatto che la correzione degli elaborati scritti impegna il docente in un arco di tempo piuttosto variabile, in dipendenza della natura dell'elaborato stesso (si può ritenere che la valutazione delle composizioni floreali degli alunni d'una classe impegni il professore di arte per un tempo meno esteso di quello necessario perché l'insegnante della classe A050 corregga e valuti gli elaborati di italiano della medesima classe), consiglia al docente di non procedere alla trascrizione dei voti sul registro elettronico prima che abbia concluso le valutazioni degli elaborati dell'intera classe. Tanto convenuto, egli si potrà chiedere se debba trascrivere i voti il giorno in cui restituisce agli alunni gli elaborati corretti e valutati, perché si rendano conto degli errori eventualmente fatti e dei voti loro assegnati, oppure se possa farlo nei giorni successivi. Le argomentazioni fatte per quel che riguarda la trascrizione dei voti assegnati nelle interrogazioni appaiono pienamente valide anche per questa seconda questione: sarà bene che i voti dei compiti scritti vengano riportati sul registro del professore lo stesso giorno in cui siano stati notificati in classe ai loro autori. Lo consiglia l'opportunità che le famiglie abbiano l'informazione nello stesso giorno in cui l'hanno avuta i figli.

Tutto quel che è stato scritto sinora è riferito al registro del professore.

Ma il professore di fisica che ispira queste riflessioni non ha mancato di chiedersi se l'obbligo di tenere il registro del professore in formato elettronico riguardi anche il registro di classe. Il comma 31 dell'art. 7 del Decreto-legge n. 95/2012, in verità, qualche dubbio lo fa sorgere al riguardo, quando dispone che: *A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico*. Il fatto che la legge parli di *registri* al plurale, e non di *registro* al singolare, sembra legittimare il dubbio del docente; la finalità che la disposizione stessa persegue esclude tale dubbio.

Se è innegabile che la volontà del legislatore sia principalmente diretta a consentire che le famiglie dispongano di uno strumento che permetta loro di aver accesso in tempo reale alle informazioni riguardanti il profitto e il comportamento dei loro figli, se ne potrà dedurre che alle famiglie dovrà essere garantito il diritto di accedere al registro, o ai registri, nei quali le predette informazioni vengono inserite.

Orbene, lo strumento individuato dalla legislazione gentiliana (art. 5 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965) è rappresentato da *registri* nei quali devono essere riportati, fra l'altro, i seguenti dati:

a) lo stato personale dei professori e di tutti gli addetti all'istituto,

b) gli elenchi degli alunni iscritti, divisi per classi, con le indicazioni di:

- paternità, data e luogo di nascita,
- la scuola da cui provengano gli alunni,
- voti bimestrali e quelli dello scrutinio finale,
- le assenze e le punizioni,
- i voti delle prove d'esame sostenute nell'istituto.

Come è noto, la graduale applicazione nel tempo del citato art. 5 del R.D. n. 965/1924 ha visto nascere due registri: il registro di classe e quello del professore. Nel suo registro personale il professore riporta i voti relativi al profitto; vi registra anche le informazioni sistematiche che egli rileva nella quotidianità delle sue attività didattiche in relazione al singolo alunno.

Nel registro di classe, invece, si riportano le notizie generali della classe, quali: la successione delle ore di lezione, gli insegnamenti che vi sono impartiti, le presenze dei singoli insegnanti – che vi appongono la propria firma –; i ritardi, le assenze e le annotazioni che si riferiscono al comportamento degli alunni della classe.

Non vi può essere dubbio che l'interesse giuridico delle famiglie è quello di conoscere i voti dei figli e tutto quel che riguarda il loro habitus scolastico (rispetto degli orari di entrata e di uscita, assiduità della presenza, partecipazione al dialogo educativo, ecc.). Ne deriva che i genitori devono poter accedere tanto al registro del professore quanto al registro di classe, con un'eccezione: per quel che riguarda questo secondo registro, ai genitori non è riconosciuto il diritto di trarre le informazioni riportate nelle aree in cui sono apposti i dati riferiti ai singoli insegnanti, e, fra questi, le annotazioni di presenza, o di assenza, dei medesimi docenti.

La gran parte degli programmi applicativi, messi a disposizione delle scuole per la gestione dei predetti registri, è conforme alle indicazioni appena espresse; con la loro password i genitori possono accedere soltanto ai dati relativi alla vita scolastica dei propri figli.

In definitiva, il professore di fisica che ci ha permesso di comporre queste pagine ha concluso, insieme con noi, che alla domanda originaria, diretta a sapere se sia obbligatoria l'adozione del registro elettronico si può rispondere affermativamente. La mancata pubblicazione del formale *Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie*, di fatto, è stata surrogata dalle indicazioni ministeriali contenute nella su citata Circolare del 3 ottobre 2012. La dichiarata indole transitoria dell'anno scolastico 2012/13, espressa nella predetta circolare, non ammette

che siffatta transitorietà continui, senza limite alcuno, negli anni scolastici successivi. Motivazioni oggettive (esempio: dimostrata indisponibilità di fondi nel programma annuale) potranno giustificare la non ancora avvenuta adozione del registro elettronico e la conseguente limitazione del diritto delle famiglie all'accesso on line alle informazioni sul profitto e sul comportamento degli alunni.

Un'ultima domanda interessava il professore di fisica, che riguarda la differenza di valore giuridico che vi sarebbe fra il registro di classe e quello del professore.

Sulla questione è stata fatta luce dalla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n.3004 del 5.3.1999, sezione V, ha definito il registro di classe *atto pubblico, ai fini previsti dall'art. 476 (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) del codice penale*, perché è posto in essere *dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e di obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza*.

Al professore la Corte riconosce la qualifica di pubblico ufficiale, tanto se si tratti di insegnanti di scuole pubbliche quanto di docenti di scuole paritarie, in considerazione del fatto che l'insegnamento impartito in queste scuole si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento, da parte dello Stato, dei titoli di studio che vi sono conseguiti.

E' bene tener conto che la precisazione della sentenza *ai fini previsti dall'art. 476 del codice penale* comporta che, se un professore, compilando il registro di classe, si rende responsabile di qualche annotazione o alterazione infedele, è punito con la reclusione da uno a sei anni, perché il registro di classe, a tal fine, è considerato atto pubblico.

Se, invece, la stessa alterazione viene commessa sul registro del professore, il docente non potrà essere imputato del reato di falso in atto pubblico, perché tale registro non è definibile atto pubblico.

In definitiva, si legge nella citata sentenza della Cassazione: *Il registro del professore, anche se divenuto obbligatorio, ha conservato il carattere di non essenzialità, dal momento che in tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica – presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni – vanno annotati sul registro di classe e non su quello del professore. Esso è stato introdotto principalmente per un'esigenza di controllo burocratico sull'attività dell'insegnante e non come strumento utile all'attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente, dal momento che il giornale può essere*

compilato con estrema cura, ma l'attività dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo, che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto. Ed ancora: Risulta evidente che la funzione primaria del registro del professore è quella di costituire un pro-memoria per il docente di tutte le attività svolte nel corso dell'anno scolastico e dei processi di

maturazione degli alunni.

Il professore di fisica non ha pensato nulla circa le modalità di archiviazione del registro elettronico. Non lo ha fatto perché ha ritenuto che il Codice dell'Amministrazione digitale contiene tutte le indicazioni normative che possano garantire la sicurezza dell'archiviazione digitale dei dati dell'importante documento.